



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 12/11/2013.

**Provincia di Pordenone. Motivato avviso in tema di disciplina dei compensi
all'avvocatura interna.**

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2013/INPR dell' 8 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2013;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2013 dell'8 gennaio 2013, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dalla Provincia di Pordenone, con note dell'11 ottobre 2013, prot. n. 74.793, acquisita in data 17 ottobre 2013 al n. 3281 del protocollo della Sezione, e del 6 novembre 2013, acquisita in pari data al protocollo n. 3363 della medesima, entrambe a firma del Presidente, aventi ad oggetto l'interpretazione della normativa concernente i compensi professionali ai legali interni in caso di spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43 del 25 ottobre 2013 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA la medesima ordinanza presidenziale n. 43 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 13 novembre 2013 alle ore 9,00, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

VISTA la successiva ordinanza n.45 del 12 novembre 2013 con la quale il II Collegio è stato riconvocato per il giorno 12 novembre 2013, alle ore 15,00;

UDITO nella Camera di consiglio del 12 novembre 2013 il relatore, Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con le note indicate in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso esponendo quanto segue.

L'Amministrazione istante è provvista del Servizio Avvocatura, la cui organizzazione è disciplinata da apposito Regolamento, approvato con deliberazione di G.P. n. 259 del 4 dicembre 2008.

Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione dei compensi professionali spettanti al legale interno, un Funzionario legale (Avvocato), cat. "D", titolare di posizione organizzativa.

L'art. 7, in particolare, oltre a prevedere la spettanza all'avvocato interno dei compensi professionali liquidati e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente (ai sensi dell'art. 59 del CCRL relativo al personale non dirigente degli EELL della Regione FVG, sottoscritto il 1.8.2002), prevede altresì l'erogazione di compensi professionali in caso di sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie.

Sono fatte rientrare in questa categoria le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe.

Nello stesso articolo 7 sono inoltre previste varie situazioni processuali in cui spettano all'avvocato compensi professionali pur in assenza di versamenti effettuati dalle controparti soccombenti.

Nei casi come sopra elencati il relativo onere finanziario è sostenuto mediante apposito fondo di bilancio, costituito ai sensi del successivo art. 8.

Ciò premesso, l'Ente rimette alla Sezione la questione ai fini della pronuncia del richiesto parere, anche in considerazione degli indirizzi di recente formulati *in subiecta materia* dalla Ragioneria Generale dello Stato (con parere n. 72010 del 4 settembre 2013).

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per la Provincia è il Presidente - e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e.i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.PI./2004 e 19/Sez.PI./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e

precisando che *“le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo”*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata altresì di recente riconosciuta in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012.

Tanto premesso, e fatte salve le più puntuali e approfondite valutazioni di merito che verranno di seguito articolate, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto la medesima

afferisce a problematiche relative al trattamento retributivo del personale degli EELL – materia che costituisce una delle aree di maggior attenzione da parte del legislatore statale per l'attuazione di politiche mirate alla riduzione della spesa – in definitiva rilevanti ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli Enti medesimi.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della "*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico*", non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

1. Con l'odierna richiesta la Provincia di Pordenone espone di essersi dotata del proprio Servizio di Avvocatura interna e di aver provveduto alla relativa organizzazione con apposito atto regolamentare, già adottato a far data dal 2008.

Con il citato atto normativo interno viene dettata la disciplina dell'erogazione dei compensi al personale addetto al Servizio ricordato, prevedendo la spettanza dei detti compensi anche in ipotesi di sentenze non di condanna della controparte soccombente, ma anche in ipotesi di sentenza con spese di lite compensate, anche interlocutorie, comunque non di soccombenza per l'Ente.

In tali ultimi casi il corrispondente onere finanziario è sostenuto dall'Ente attingendo alle risorse di un Fondo di bilancio all'uopo costituito.

I dubbi dell'Ente circa la conformità della riportata regolamentazione sono originati dalla circostanza che la stessa non appare in linea con taluni indirizzi interpretativi di recente formulati, tra i quali l'Ente richiama un recente parere espresso dalla Ragioneria Generale dello

Stato (par. del 4 settembre 2013 formulato su quesito posto dalla Provincia di Avellino).

La Sezione, in via preliminare, ritiene necessario precisare che il prescritto carattere della prodromicità che deve sempre caratterizzare l'esercizio dell'attività o della funzione consultiva alla stessa intestata, *prima facie* contraddetto dalla già avvenuta adozione del Regolamento, può apprezzarsi siccome sussistente nella fattispecie all'esame in quanto l'attività richiesta, lungi dall'implicare un giudizio di merito su scelte politiche e gestionali già compiute, che potrebbero produrre l'effetto di trasformare la funzione consultiva in una sorta di funzione di controllo sulla legittimità di atti normativi posti in essere dagli Enti locali, origina dall'esigenza dell'Ente di conoscere l'indirizzo interpretativo della Sezione sugli aspetti di carattere squisitamente contabile – finanziario inerenti alla spesa del personale di che trattasi, anche in considerazione degli orientamenti emersi sia all'interno di questa Corte dei conti, sia, come già ricordato, da parte di Amministrazioni statali (la RGS dello Stato).

Ritiene altresì necessario circoscrivere ulteriormente l'ambito oggetto della propria funzione consultiva in disparte da qualsivoglia valutazione inerente gli istituti giuridici afferenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente degli EELL e dunque, in generale, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego c.d. *contrattualizzato*, regolamentato dalla legislazione ordinaria o delegificata, riservato alla contrattazione collettiva, devoluto, in sede di contenzioso, alla cognizione del Giudice Ordinario (dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.), nonché rimesso, quanto all'attività ermeneutica sulle singole clausole contrattuali, alla Agenzia della rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni -A.R.A.N.- (dall'art. 40 del citato D.Lgs. n. 165/2001).

2.1. Ciò necessariamente precisato in ordine alla corretta perimetrazione dell'odierno motivato avviso e passando a scrutinare il merito dell'istanza, il Collegio ritiene utile ricordare che i compensi per lo svolgimento di funzioni dell'avvocatura interna trovano la loro fonte, in ambito regionale, nelle previsioni dell'art. 59 del CCRL del 1 agosto 2002 - relativo al personale non dirigente appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - che così recita: *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 33, comma 3.(....)"*.

Già dalla lettura della citata fonte contrattuale regionale possono trarsi inequivoci spunti per orientare l'interprete. In primo luogo, va rilevato che l'art. 59 citato, similmente al corrispondente articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 applicabile al personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali in ambito nazionale, prevede l'adozione, da parte degli EELL, di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni, nonché la disciplina – da adottarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa – della correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato.

L'adozione di apposito Regolamento da parte dell'Ente costituisce condizione necessaria

per il riconoscimento dei compensi ai legali interni similmente a quanto regolamentato per gli Avvocati dello Stato (per questi ultimi, in particolare, vedasi l'art. 21, comma 3, del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611). Inoltre, sempre la lettera dell'art. 59 del CCRL citato fa riferimento ai diritti e agli onorari dovuti *"in caso di soccombente della controparte"*, i quali, similmente alle retribuzioni accessorie legate alla produttività (di posizione e di risultato), si aggiungono alla retribuzione salariale.

Da tali riferimenti può agevolmente desumersi che i compensi e onorari dovuti dalla controparte soccombente non costituiscono spese a carico dell'Ente e conseguentemente non possono rientrare nell'alveo delle "spese di personale", alle quali vanno ascritti solo gli oneri che comportano un effettivo aggravio per l'Amministrazione.

Peraltro, già il MEF, con propria circolare del 14.6.2006, n. 28, nel fornire chiarimenti in ordine ai commi da 189 a 196 della legge n. 266/2005-legge finanziaria per il 2006-, concernenti la contrattazione integrativa, ha avuto modo di precisare che il principio in base al quale non possono derivare oneri diretti e indiretti a carico delle singole Amministrazioni nella costituzione del relativo Fondo incentivante, deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di corresponsione dei compensi professionali di cui è destinatario il personale dell'Avvocatura, ovvero dei compensi previsti dalla legge professionale vigente (vd. in tal senso già Sez. reg.le Veneto delib. n. 025/2011).

2.2. Passando poi a considerare la copiosa giurisprudenza formatasi in merito allo specifico profilo del trattamento di tali compensi con riferimento alle discipline di fonte statale in tema di contenimento delle spese di personale, può ricordarsi che in tema di ricostruzione della disciplina applicabile ai compensi all'avvocatura interna degli EELL si sono già pronunciate le SSRR in sede di controllo di questa Corte. In tal senso, già la delibera n. 27/CONTR/2011 che, con riferimento al vincolo posto dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006-legge finanziaria per il 2007, richiama la circolare n. 9/2006 resa dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, ha fornito prime indicazioni in materia di spese di personale per gli EELL e il SSN. La citata delibera n. 27/2011 individua, tra le voci di spesa che possono ritenersi escluse dalla base di calcolo per la riduzione della complessiva spesa di personale posta dalla disciplina vincolistica di cui al richiamato comma 557, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente. Successivamente, con la delibera n.51/CONTR/2011, le SSRR, chiamate a fornire indirizzi interpretativi in merito ai vincoli posti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, come convertito in legge n. 122/2010, di contenimento della crescita dei fondi per la contrattazione integrativa, hanno statuito che devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata norma *" le sole risorse che affluiscono al fondo che siano destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna"*.

L'esclusione di tali risorse dall'ambito applicativo della normativa citata viene motivata sostanzialmente sul presupposto che si tratta di risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che dovrebbero altrimenti essere

acquisite attraverso il ricorso all'esterno da parte dell'Amministrazione, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti.

Tanto affermano le citate SSRR sulla base dell'assunto per cui, nel caso considerato, la *ratio* della norma statale (ovvero, quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'Ente pubblico) non sarebbe vulnerata atteso che si tratterebbe di somme etero-finanziate e dunque non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti (in senso conforme Sez. Lombardia n. 435/2011 remittente, nonché Sez. Liguria n. 16/2011).

Diversamente, allorché i compensi all'avvocatura interna siano correlati a sentenze diverse da quelle di condanna alle spese della controparte, come le varie tipologie elencate dalla Provincia istante, il relativo onere finanziario a carico del fondo deve ritenersi assoggettato al vincolo imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010 poiché si tratta di compensi che trovano di necessità copertura nelle risorse di bilancio proprie dell'Ente, rappresentando un aggravio di spesa e finendo per incidere sui relativi equilibri (in senso conforme Sez. reg.le Umbria n. 3/2011).

Da tale ultimo approdo interpretativo, in particolare, sufficientemente consolidato all'interno di questa Corte dei conti, questo Collegio ritiene di non discostarsi.

Sembra di rilievo ricordare, infine, che la richiamata opzione ermeneutica, come peraltro rappresentato nell'odierna richiesta di motivato avviso, è stata di recente ripresa dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il parere reso in data 4 settembre 2013 sul quesito formulato dalla Provincia di Avellino.

Conclusivamente, dalla suesposta qualificazione dei compensi dovuti all'Avvocatura interna degli EELL come "trattamento accessorio", fondata, come sopra chiarito, su una interpretazione strettamente aderente al dettato delle fonti contrattuali (l'art. 59 del CCRL del 1 agosto 2002 e l'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000), consegue che gli Enti potranno, con propria disciplina regolamentare, prevedere la corresponsione dei compensi incentivanti a vantaggio della propria avvocatura, mentre potranno ritenere esclusi dal tetto di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 i soli compensi derivanti da condanna alle spese della controparte soccombente, in quanto voci non rilevanti ai fini della costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Presidente della Provincia di Pordenone;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2013.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 3 dicembre 2013.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli